

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a VINCELLI STEFANO _____

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

Progetto per impianto agrovoltaiico denominato "Colle Carbone", di potenza nominale di 10,13 MWp, e relative opere di connessione alla rete esistente situato nel territorio del Comune di Larino (CB) in località Colle Carbone. Codice procedura 8397

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro: Settore agricolo e agroalimentare _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Per il contenuto delle osservazioni si rimanda la file allegato (Allegato A)

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

ALLEGATO_A_Osservazioni_Agrivoltaico_Colle_Carbone_Cod_8397

Larino 18 Gennaio 2023

Il/La dichiarante
Stefano Vincelli

VINCELLI STEFANO
2023.01.18 10:02:39
CN=VINCELLI STEFANO
C=IT, N. 246
O=CONAF
2.5.4.14=IN, iscr. 246
DOTTORE FORESTALE
STEFANO
RSA/2048 bits
VINCELLI

PREMESSA

Con riferimento alla Relazione generale (elaborato G15401A01-PD-RT-01), a pagina 17, l'istante dichiara che i terreni su cui insiste il progetto hanno una destinazione d'uso agricola. Per la realizzazione dell'impianto il proponente ha sottoscritto, con il proprietario di tutti i terreni interessati dalla installazione dell'impianto, i contratti preliminari di diritto di superficie pertanto non sarà necessario ricorrere all'istituto dell'esproprio per pubblica utilità.

L'amministratore della società proponente è anche unico proprietario dei terreni (elaborato G15401A01-PD-RT-08-PIANO_PARTICELLARE_DESCRITTIVO), su cui, nel 2022, ha, molto probabilmente, presentato Domanda Unica per i contributi PAC. Nell'elaborato "Studio agronomico" (G15401A01-PD-RT-14a), al paragrafo "Analisi dello stato di fatto", pag.32, è riportato, genericamente, quanto segue: *"Le superfici a seminativo caratterizzano il paesaggio delle aree in oggetto per la quasi totalità, eccezion fatta per alcune particelle occupate da colture orticole da pieno campo. Tali piante non risultano legate ad alcun accordo specifico di interesse economico: sulle particelle catastali non risultano attive pratiche comunitarie per l'acquisizione di contributi quali, in via esemplificativa, biologico, OCM, ecc... e gli attuali proprietari, prima di cedere i loro terreni, non hanno in atto alcuna procedura di coinvolgimento delle suddette aree in pratiche di conferimento a disciplinari di qualità o hanno rinunciato all'ottenimento di forme contributarie."*

Dall'analisi della documentazione disponibile, non è chiaro chi sarà il titolare alla gestione della parte agricola del progetto, se sarà il proponente, il proprietario, eventuali affittuari o aziende agricole specializzate chiamate a gestire l'oliveto.

Non è chiaro se sulla superficie di terreno soggetta ad attività agricola saranno ancora richiesti i contributi PAC.

Se così fosse, si riporta che a norma del regolamento UE 2115/2022, il sostegno di base al reddito è concesso a chi presenta Domanda Unica in qualità di "agricoltore in attività".

A norma del Decreto 23/12/2022 *"Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti"* l'agricoltore in attività (art. 4) viene così definito:

- Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato

diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all’ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli agricoltori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all’anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Inoltre, si precisa, che sempre a norma del Decreto 23/12/2022, art. 3, il sostegno base al reddito, può essere richiesto per “ettaro ammissibile”, inteso come:

ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, comprende le superfici a disposizione dell’agricoltore alla data del 15 maggio dell’anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell’allegato III, facente parte integrante del presente decreto, fermo restando che l’agricoltore è responsabile dell’utilizzo di tali superfici per l’intero anno di domanda.

Rientrano nella definizione:

1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell’art. 3 che, durante l’anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l’attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:

- 1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
- 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali.

CONSIDERAZIONI CON RIFERIMENTO AL PNIEC E AL PNRR

La premessa è stata opportuna e necessaria in quanto, il dichiarante, nell'«avviso al pubblico pubblicato sul sito del MITE (ID_8397_Avviso_al_Pubblico)», indica che l'impianto ricade «*tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato IP" >>. Aggiunge, «*L'impianto Agrivoltaico in oggetto ha una potenza complessiva superiore ai 10 MW e pertanto rientra nella tipologia indicata nell'Allegato alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 al punto 2, denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore ai 10 MW" (10,133 MW). Trattandosi di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare, rientra nelle opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC così come definito dall'allegato I- Bis al punto 1.1.2. Il progetto inoltre rientra tra gli interventi ricompresi e finanziati in tutto o in parte dal PNRR in quanto rientra tra i progetti descritti all'Allegato II del D.Lgs 152/2006*>>».*

In considerazione dell'includere l'impianto tra le «*opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC così come definito dall'allegato I- Bis al punto 1.1.2*» si precisa che, per quanto previsto dal PNIEC e dal Reg. UE 2018/1999 del 11/12/2018, il Molise ha già superato l'obiettivo del 30% di FER posto al 2030, in quanto, come da fonte GSE, la Regione Molise, nel 2020, si attestava al 39,6%. Inoltre, il dato è, addirittura, superiore all'obiettivo fissato dal Decreto 15 marzo 2012 per lo stesso 2020 e posto pari al 35%.

La dichiarazione che il progetto «*rientra tra gli interventi ricompresi e finanziati in tutto o in parte dal PNRR in quanto rientra tra i progetti descritti all'Allegato II del D.Lgs 152/2006*», può essere ritenuta veritiera nella parte riguardante la tipologia di progetto, ma è fuorviante per quanto riguarda la qualificazione di intervento ricompreso e finanziato in tutto o in parte dal PNRR.

Ad oggi, in attesa del Decreto Ministeriale per la «MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - MISURA 1 - Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile - Investimento

1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]” prevista dal PNRR, l’unico documento consultabile, che descrive le caratteristiche minime ed i requisiti che dovrebbe possedere un impianto fotovoltaico per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola, sono le “LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI”, elaborato dal gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica, a cui hanno partecipato CREA, ENEA, GSE ed RSE.

Con riferimento alle **Linee Guida** si sottolinea quanto segue.

- **L’olivo, in quanto pianta ad alta esigenza di luce, non è adatta a coesistere nell’impianto progettato.**

A pag.19 - *Caratteristiche generali dei sistemi agrivoltaici*, è riportato: “Con riguardo alla compresenza dell’attività agricola con gli impianti fotovoltaici, alcuni studi, condotti in Germania, hanno riportato una prima valutazione del comportamento di differenti colture sottoposte alla riduzione della radiazione luminosa, distinguendole in “colture non adatte”, le piante con un elevato fabbisogno di luce, per le quali anche modeste densità di copertura determinano una forte riduzione della resa come ad es. frumento, farro, mais, alberi da frutto, girasole, ecc..”. Di contro, la documentazione scientifica citata nello “Studio agronomico”, riguarda tutte specie “adatte” e coltivate in climi caldo-aridi, non certo il clima della zona di impianto e nessuna riguarda la coltura dell’olivo con sistema di allevamento superintensivo.

- **Il progetto risponde solo ai requisiti A, B, C e D.2, manca, completamente, di un sistema di monitoraggio e quindi non è finanziabile, ne totalmente, ne in parte dal PNRR, in quanto il possesso di tutti i requisiti di seguito elencati è pre-condizione per l’accesso ai contributi del PNRR.**

A pag. 19 - *Caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici*, è riportato: *Nella presente sezione sono trattati con maggior dettaglio gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi.*

Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:

REQUISITO A: *Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*

REQUISITO B: *Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;*

REQUISITO C: *L’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;*

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Si ritiene dunque che:

Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2.

Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato" e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.

Il rispetto dei A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell'ambito dell'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità (cfr. Capitolo 4).

- **Il soggetto che realizza il progetto non è considerato tra i possibili beneficiari del PNRR in quanto non è riconducibile a nessuno dei soggetti previsti.**

A pag. 29 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, è riportato, "Una delle opzioni da prendere in considerazione è quella di individuare un perimetro di soggetti che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli. In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari, uno o più dei soggetti indicati nel seguito:

Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà¹⁰. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a

titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).

Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.

- **Nello “Studio agronomico”, numerose pagine vengono dedicate all’Agricoltura 4.0, ma, dall’analisi del computo metrico (elaborato G15401A01-PD-CM-01) di realizzazione del progetto, non è rilevata nessuna voce di spesa per dotare l’azienda di queste tecnologie di gestione.**

A pag. 29 - Applicazioni di agricoltura digitale e di precisione, ne è descritta l'importanza, fondamentale, per una gestione che porti vantaggi sul piano produttivo e ambientale.

- **Il progetto non analizza, in nessun elaborato, l’aspetto dell’autoconsumo.**

A pag. 30 – Autoconsumo, è riportato “Dall’analisi riportata al paragrafo 2.5, si ritiene che al fine di perseguire gli scopi previsti dal PNRR possano essere premiati i casi in cui l'impianto agrivoltaico copra almeno una percentuale minima dei consumi elettrici aziendali su base annua, verificata a progetto in base alle caratteristiche dei consumi dell’azienda agricola interessata.

Da valutare, come premiabili, anche i casi in cui la predetta percentuale sia aumentata grazie al ricorso a sistemi di accumulo”.

- **La scelta di un sistema colturale superintensivo non permette il “miglioramento delle qualità ecosistemiche dei siti”, in particolare legati alla riduzione o eliminazione dell’uso dei pesticidi e dei fertilizzanti (pag. 31).** I sistemi superintensivi, proprio per le loro caratteristiche intrinseche di prevedere un maggior numero di piante per unità di superficie, portano ad un maggior utilizzo di fitosanitari e fertilizzanti. La mancanza di un sistema di monitoraggio e la presenza di applicazioni di agricoltura digitale e di precisione, solo sulla carta, portano ad una gestione ancora più empirica del sistema agricolo previsto. A conferma del ridotto riguardo in termini di miglioramento delle qualità ecosistemiche, l’intera coltura viene condotta in “convenzionale”.

In conclusione, si può certamente affermare, che il progetto, così come concepito, non può rientrare tra gli interventi ricompresi e finanziati in tutto o in parte dal PNRR.

CONSIDERAZIONI CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA REGIONE MOLISE

Il progetto è da considerare non necessario e non prioritario in quanto, non rispondendo ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni del PNRR, rientra nelle limitazioni previste dall’art. 3 comma 2 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 22 “Nuova disciplina degli insediamenti degli

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise.

La Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 8 “ Legge di Stabilità regionale anno 2022”, all’art. 7 “Modifiche di leggi regionali”, comma 16, riporta che, alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), art. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente comma “4. Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M2C “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” (M2C2M1) sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, gli impianti destinati ad autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili, gli impianti flottanti, gli impianti realizzati a terra in aree abbandonate o dismesse, nelle aree industriali, nelle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti agrivoltaici”. Il comma 2 dell’art. 3 recita “È consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull’intero territorio regionale, di 500 Mw.

Il progetto è da considerare non realizzabile in quanto, non rispondendo ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni del PNRR, ricade in “area non idonea” individuata dalla Regione Molise con Delibera di Giunta n. 187/2022. Al punto 3.3 vengono individuate, quali aree agricole “non idonee”, i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico. I terreni su cui deve essere realizzato l’impianto, così come dichiarato nello “Studio agronomico” sono irrigui e sono serviti dalle condotte gestite e realizzate, con fondi pubblici, dal Consorzio di Bonifica Integrale Larinese.

CONSIDERAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 8 DEL D.LGS. 152/2006

Nello “Studio agronomico” e nella “Relazione socio-occupazionale” (rif. G15401A01-PD-SIA-04), il tecnico dichiara che, in base a documenti di riferimento (all’allegato 2 del D.G.R. n. 855 del 18.06.1999) e ad esperienze di lavoro inerenti agli ambiti di cui si è fatto riferimento, per la sola gestione della parte agronomica dell’impianto “*occorreranno 1980 giornate di lavoro. Con una media di 20 giornate lavorative al mese (da CCNL di categoria), per singolo dipendente, si ottiene a livello annuale circa 220 giornate; pertanto, il numero di unità lavorative presenti sarà pari a 9*”. Queste, sommate alle ricadute dirette in fase di esercizio (10 ULA), fa, in totale 19 ULA.

In riferimento al numero di ULA riferite alle gestione agronomica dell’impianto, è necessario precisare quanto segue:

- Il documento regionale utilizzato per il calcolo delle ULA necessarie alla gestione di un ettaro di oliveto è da considerarsi obsoleto e non utilizzabile per la determinazione del lavoro necessario a gestire un ettaro di oliveto superintensivo.

- I documento è del 1999 e fa riferimento ad una gestione olivicola con la totalità delle operazioni colturali effettuate manualmente.
- Nel 1999, in Italia e, ancor di più, nella Regione Molise, non esisteva nemmeno 1 ettaro impiantato di oliveto superintensivo.
- Le esperienze di lavoro inerenti hanno portato il tecnico ad effettuare valutazioni totalmente errate.
- Il tecnico, nell'effettuare il calcolo delle giornate necessarie alla gestione dell'oliveto, non solo considera il dato più alto, concepito dalla Regione Molise per la determinazione del tempo di lavoro nella gestione di oliveti tradizionali, in cui veniva effettuata ancora la raccolta mediante brucatura a mano, ma moltiplica, lo stesso, per una superficie di 22 ettari, come se i pannelli non esistessero e includendo anche la manodopera necessaria a gestire l'oliveto fuori impianto. Inoltre, aggiunge altre 10 giornate ettaro per la gestione del prato, una tempistica che è già inclusa nella gestione dell'oliveto, in quanto riguarda la gestione del terreno in cui è impiantato l'oliveto.
- Come specificato nella "Relazione generale" a pag. 5, l'impianto fotovoltaico occuperà una superficie di 173.000 m², della quale 47.770 m² saranno occupati dai pannelli fotovoltaici e la restante superficie, destinata ad attività agricola, sarà pari a 125.230 m². **Per questo, il calcolo delle ULA "agricole", se anche si volesse utilizzare l'allegato richiamato, deve essere effettuato sulla superficie destinata, realmente, ad attività agricola e non su 22 ettari.**
- In un articolo di Teatro Naturale (<https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/34736-un-oliveto-superintensivo-e-un-oliveto-biologico-intensivo-richiedono-lo-stesso-numero-di-giornate-lavorative.htm>) che cita Un lavoro di ricerca sviluppato nella III Edizione del Master in Amministrazione e Gestione delle Aziende Olivicole della Scuola di Economia Aziendale Agroalimentare (ESNEA), di Intercoop Consultancy, e di Juan Vilar Strategic Consultants, riporta che il numero medio di giorni lavorati per ettaro di oliveto moderno è di 13 in agricoltura intensiva e di 14 nel superintensivo; l'oliveto biologico tradizionale ne genera 15 e l'oliveto meccanizzato tradizionale ne genera 11. **Numeri ben lontani dalla realtà.**
- Dall'analisi complessiva dell'investimento olivicolo e dalla considerazione riguardante il solo costo della manodopera da detrarre alla PLV, si evince che **l'investimento è, totalmente, antieconomico.** A pag. 56 dello "Studio agronomico", viene indicato un ricavo lordo totale dal primo al quinto anno di gestione dell'oliveto pari a € 261.800,00. La manodopera necessaria e stimata in progetto pari a 9 ULA (1980 giornate/anno) genera un costo (considerando il costo giornaliero di un operaio di livello adeguato e comprensivo di tutti gli oneri pari a € 80,00) di € 158.000,00/anno. Se consideriamo che, dal 6° al 20° anno, l'oliveto potrebbe produrre una media di 120q/ettaro/anno, che, moltiplicata per € 70/q e per 17 ettari, significherebbe generare una PLV pari a € 142.800,00/anno, che non riesce a coprire nemmeno il costo della manodopera.
- **Il numero medio di giorni lavorativi per la gestione di un oliveto superintensivo è molto più vicino al valore di 14 giorni citato da Teatro Naturale.** Per questo, considerando quanto dichiarato nello "Studio agronomico" in merito alla totale meccanizzazione delle operazioni di raccolta e potatura (pag. 54); considerando che ci si trova ad operare in un contesto particolare

e non ad uso esclusivo agricolo; si può stimare un numero medio di giorni lavorativi a ettaro pari a 18, che, rapportati alla reale superficie investita a olivo, 125.230 m², genera il reale dato di quantità di manodopera necessario a gestire 125.230 m² di oliveto, **circa 225 giornate, pari a 1 ULA.**

CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI PAESAGGISTICI

Il progetto si inserisce in un contesto territoriale e paesaggistico di particolare pregio. Nella valutazione è necessario valutare le interferenze e l'effetto di cumulo con altri impianti fotovoltaici ed eolici realizzati, con quelli in corso di realizzazione, con quelli approvati e non ancora realizzati e con quelli per i quali è in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni.

Il progetto, ricadente in area tutelata dal P.T.P.A.A.V. 2, è carente, tra gli elaborati, di Relazione paesaggistica e di relative e necessarie valutazioni di compatibilità.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il progetto non dà nessun valore aggiunto al comparto olivicolo del territorio. Non vengono impiantate varietà autoctone, quali, ad esempio la "Gentile di Larino"; non vengono impiantate a varietà ricomprese nel disciplinare di produzione dell'Olio – Molise DOP; non viene adottato un metodo di coltivazione rispettoso dell'ambiente in generale, quale può essere quello *biologico* o quello di *produzione integrata*.